



COMUNE DI COTIGNOLA

Provincia di Ravenna

Piazza Vittorio Emanuele II°, 31 – 48033 Cotignola RA

Tel. 0545 908811 – Fax 0545 41282

e-mail certificata: pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it

ID: 509138

FASCICOLO N. 2024/01 06/000006

ORDINANZA N. 33 DEL 28/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LE OPERAZIONI DI PRELIEVO, SELEZIONE E DEPOSITO, PRELIMINARI ALLA RACCOLTA DEI MATERIALI VEGETALI RIMOSSI DAL DEMANIO IDRICO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI SETTEMBRE 2024 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA PRIVATA

IL SINDACO

Premesso che a seguito degli eventi alluvionali del 18-19-20 settembre 2024 che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna e in modo importante il territorio della Bassa Romagna, si sono ingenerati quantitativi di rifiuti e materiali così consistenti da essere gestiti extra ordinem con l'emanazione di un'ordinanza *ad hoc* da parte del Presidente della Regione, come verificatosi per le alluvioni di maggio 2023 e per il fortunale di luglio 2023;

Viste:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 19/09/2024 "Evento meteorico settembre 2024 - disposizioni urgenti per la gestione dei materiali e dei rifiuti";
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1100 del 21/09/2024 ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini".

Rilevato che:

- nel territorio del Comune di Cotignola sono presenti accumuli di materiale vegetale fuoriuscito durante le rotte ed esondazioni sul territorio, sia in corso di rimozione, da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione civile e da altri soggetti proprietari di infrastrutture nei fiumi che attraversano il territorio (Senio e Lamone), o che dovranno essere rimossi in seguito a successivi cantieri ed attività sugli argini e che:

- nella sopracitata **ordinanza regionale n. 125 del 19/09/2024** è disposto

- al punto 1) "...*omissis.... In via generale e in coerenza con quanto previsto dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/06, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta i materiali vegetali, le acque fangose, i limi, e le terre derivanti dagli eventi meteorici (sia da fenomeni alluvionali sia da eventi franosi), provenienti edifici pubblici e privati, da corsi d'acqua e da aree allagate, omissis....*"

- al punto 2) "...omissis....i materiali solidi di cui al punto 1 possono essere gestiti in situ secondo le buone pratiche ovvero essere raggruppati in aree dedicate individuate dal Comune, dalla Provincia/Città Metropolitana o da soggetti dagli stessi individuati, in attesa di successivo utilizzo;
- all'art. 5 c.1 del ODCP è disposto che "In attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi...omissis...";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191 che prevede: "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";

Visto l'art. 183 comma 1 lett. n) del medesimo Decreto, che prevede che "non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";

Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Dott. Marco Bacchini del 24/09/2024 con la quale veniva comunicata alla Prefettura di Ravenna, e anticipata in Centro Coordinamento Soccorsi, la localizzazione di depositi di frazione vegetale già accumulati e da spostare in aree idonee con celerità per motivi di sicurezza territoriale;

Visto il punto di indirizzo approvato in data 26/09/2024 nella seduta della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, avente ad oggetto: "cessione ad Hera S.p.A. della frazione vegetale derivante dagli eventi alluvionali di Settembre 2024";

Considerato che, in seguito ad apposita ricognizione sul territorio di concerto con il gestore del servizio, è stato individuato come luogo idoneo di stoccaggio provvisorio, ovvero primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:

- l'area in Via Ponte Pietra n. 11, messa a disposizione dalla IBL S.p.A. come da dichiarazione protocollata al n. 8570 del 26/09/2024, identificata al Foglio 24 Mappale 94, come delimitata nella piantina allegata;

Visto il parere del Dirigente della Gestione Associata Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano, Dott. Rodolfo Gaudenzi;

Sentiti sia il Gestore del Servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani (Hera S.p.A.) che ARPAE per le vie brevi;

Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia:

- la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- l'urgenza di garantire alla cittadinanza un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo;
- la mancanza di strumenti alternativi;

Precisato che la presente ordinanza è stata condivisa in seno ai lavori del C.C.S. presso la Prefettura di Ravenna ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL;

Visti:

- Il Dlgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e SS.MM.II.;
- l'art. 6 della L.R. 07/02/2005, n. 1;
- l'Ordinanza n. 66 firmata in data 18/05/2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza n. 67 firmata in data 18/05/2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

ORDINA

per le motivazioni sopra richiamate ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006, che i materiali di cui sopra, raccolti da imprese incaricate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Ravenna :

- siano depositati e stoccati temporaneamente nel punto di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., individuato nell'area in Via Ponte Pietra n. 11, messa a disposizione dalla IBL S.p.A. identificata al Foglio 24 Mappale 94 come delimitata nella piantina allegata;

Nella suddetta area la corretta gestione dei rifiuti innanzi indicati, nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali e delle norme di sicurezza, compete al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Hera S.p.A., che ne è responsabile;

Il materiale accumulato dovrà permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviato agli idonei impianti autorizzati al trattamento.

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;

- di trasmettere la presente Ordinanza a:

- IBL S.p.A.,
- HERA S.p.A.,
- Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

- Ministero della Salute,
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
- Presidente della Regione Emilia Romagna,
- ATERSIR,
- AUSL di Ravenna,
- ARPAE di Ravenna,
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Ravenna,
- Comando Stazione Carabinieri di Cotignola,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna,
- Polizia di Stato di Ravenna - Questura,
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Ravenna,
- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

La pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Cotignola, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi social.

La presente ordinanza, immediatamente efficace, cesserà i suoi effetti nei tempi previsti dall'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Dott. Rodolfo Gaudenzi;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e SS.MM.II.
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO
SETTEMBRINI FEDERICO**

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. emanato con D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo ufficio, sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.